

CORTE FEDERALE C.U. n. 10 del 29 luglio 2009

Riunione del 28 luglio 2009

**03.08.09 RICORSO ASD FIAMMA MONTEROSSO AVVERSO LA
DECISIONE DELLA CAF N. 44/09 PUBBLICATA SUL C.U. N. 48 DEL
30.6.09**

LA CORTE FEDERALE

Composta dai Signori:

Avv. Renato Tobia	Presidente
Avv. Franco Fabriani	Vice Presidente
Avv. Achille Reali	Componente

- esaminati gli atti del procedimento;
- considerato che deve ritenersi condivisibile il principio enunciato dalla CAF secondo il quale in tema di sanzioni disciplinari rientra nei poteri del Giudice sportivo commisurare l'entità delle stesse secondo il proprio libero convincimento senza che tale discrezionalità possa essere contestata da chi non sia soggetto all'applicazione delle sanzioni stesse
- ritenuto pertanto che il ricorrente sia privo di legittimazione attiva per richiedere un inasprimento della sanzione;
- ritenuto altresì che il sistema punitivo sportivo non si basa sul principio di stretta legalità di cui al processo penale in cui vige il principio nullum crimen, nulla poena, sine lege, ma prevede l'analogia con il processo amministrativo un'ampia discrezionalità nella commisurazione e quantificazione delle sanzioni da infliggere e che pertanto non appare degno di alcuna valutazione alcuno dei motivi di gravame proposto con il ricorso di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.

Il Presidente
Avv. Renato Tobia

Affisso il 29 luglio 2009